

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale denominata ZEBRA ACADEMY APS - ETS

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ZEBRA ACADEMY APS – ETS.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - FINALITA'

L'Ente, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

In modo particolare l'ente svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'ente persegue i seguenti scopi generali :

- promuovere la diffusione della cultura artistica e musicale;
- sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;

- attuare un'attività didattica aperta ai Soci, ai giovani e a terzi in genere, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, laboratori artistici e stage di musica;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali e artistiche di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento dell'arte e della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- costituire e promuovere gruppi di musica d'insieme e di arti performative
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura e della didattica artistico musicale.

In particolare, l'Ente si propone di:

- promuovere e realizzare attività artistiche e culturali in ogni forma e linguaggio espressivo: musica, teatro, danza, arti visive, poesia, scrittura, fotografia, cinema, installazioni e performance;
- favorire la pratica e l'esperienza diretta dell'arte attraverso corsi, laboratori, atelier, percorsi formativi e creativi aperti a soci e cittadini;
- organizzare eventi, spettacoli, mostre, rassegne, festival e progetti artistici, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, per valorizzare la cultura, la creatività e il territorio;
- ideare e condurre attività artistiche orientate al benessere interiore, alla consapevolezza emotiva e alla gestione dell'ansia, utilizzando il linguaggio dell'arte come mezzo per ritrovare ascolto, equilibrio e presenza;
- collaborare con scuole, enti e realtà culturali per diffondere l'educazione artistica, avvicinare le giovani generazioni all'arte e sostenere l'espressione creativa come parte integrante dello sviluppo della persona;
- sostenere e sviluppare forme di volontariato artistico e culturale, creando spazi di relazione, dialogo e condivisione all'interno della comunità.

L'associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 7 D.Lgs. 117.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'ente esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;

Art. 5 - ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'ente esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente per gli enti senza fini di lucro. Le relative attività verranno deliberate dal Consiglio Direttivo

Art. 6 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'ente si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di necessità, può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'ente provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro all'uopo predisposto e conservato presso la sede sociale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Art. 7 – REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, un regolamento che dettaglia le modalità operative e gestionali dell'Associazione stessa.

Art. 8 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità a quanto indicato dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, il Bilancio di Esercizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione alle dimensioni dell'Ente. Esso deve essere approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Nel bilancio il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e succ. modd., viene redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 9 – PATRIMONIO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. L'ente, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti dalla attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117, tra cui iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Art.10 - LIBRI SOCIALI

L'ente si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarle entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art. 11 – ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione non può essere costituita da un numero di Soci inferiore a 7 (sette). L'ente è una Associazione di carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione all'età, al sesso, alla razza, alla religione, alle convinzioni politiche e personali, alle condizioni sociali e alle disponibilità patrimoniali; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I Soci cessano di appartenere all'ente per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità, su segnalazione del Consiglio Direttivo;

- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;

Tutti i Soci maggiorenni ed un genitore in rappresentanza di ogni Socio minorenni, iscritti da almeno 30 giorni al libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- ad approvare i bilanci.
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. I Soci hanno il dovere di:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- rispettare il presente statuto e le eventuali norme contenute nel regolamento associativo;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;

- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 17 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

È l'organo sovrano di base formato dagli iscritti al Libro Soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

Essa è presieduta dal Presidente e dallo stesso convocata, con libertà di mezzi, mediante preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento; detto preavviso deve riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta all'anno, comunque entro i termini di legge, per:

- eleggere il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo;
- esaminare l'attività svolta, su relazione del Presidente;
- approvare, il bilancio dell'esercizio precedente, predisposto in conformità alla normativa vigente ;
- approvare le previsioni di spesa per l'anno successivo;
- esprimere indirizzi in ordine all'attività futura;
- nominare e revocare, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e deliberarne il compenso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare e modificare il Regolamento Associativo, di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- deliberare sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno un decimo dei Soci o su proposta del Consiglio Direttivo, per:

- deliberare eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- deliberare in relazione a gravi problemi in ordine allo svolgimento dell'attività del sodalizio;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del sodalizio.

L'assemblea, se del caso, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I Soci, iscritti da almeno 30 giorni al Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni Socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i Soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo di amministrazione del sodalizio, con funzioni gestionali ed esecutive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle iniziative per il raggiungimento dei fini sociali.

È composto da un numero variabile tra tre e cinque Consiglieri liberamente eletti fra i Soci in sede di Assemblea, che ne determina il numero, ed ha durata triennale.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio, o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà, ovvero per dimissioni o decadenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può distribuire compiti specifici al suo interno, conferendo eventualmente gli appositi poteri.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni. La sua convocazione è attuata dal Presidente con libertà di mezzi almeno cinque giorni prima della data stabilita, ridotti a 24 ore in caso di necessità ed urgenza.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea e programmare le attività secondo le finalità dell'Associazione;
- approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- approvare i bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elaborare eventuali Regolamenti sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché esprimere la proposta di sospensione, di espulsione e/o di radiazione degli stessi;
- fissare le date di convocazione delle Assemblee;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;

la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Le deliberazioni sono riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice Civile.

Art. 16 – VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, ovvero nominato dal Consiglio Direttivo nel suo interno in mancanza di tale elezione diretta. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 11 del presente statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. L'eventuale nomina dell'organo di controllo, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e succ. modd., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 19 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, assunta con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 20 – ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

Art. 21 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.